

=====

**agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università**

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennajo, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria -Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

OTTOBRE
NOVEMBRE

Anno VII n. 72

=====

IN QUESTO NUMERO =====

= Per un Coordinamento nazionale di tutte le componenti universitarie	2
= Documento della segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori	3
= Gli articoli 9-13 della legge sull'autonomia approvati al Senato	5
= L'approvazione alla Camera della legge sugli ordinamenti didattici	6
= L'incontro tra Ruberi e la commissione ricerca del Cun sui fondi del 40%	8
= Una lettera della Si e del Pci del Senato al direttore della rivista ministeriale	8

=====

VENERDI 22 FEBBRAIO 1991
alle 10 a Roma
nell'auletta delle Teleconferenze
presso il rettorato della "Sapienza"

**COORDINAMENTO
NAZIONALE
DI TUTTE LE
COMPONENTI
UNIVERSITARIE**

**Ai professori, ai ricercatori, agli assistenti, ai lettori,
ai dottorandi di ricerca, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti
di tutti gli atenei**

**VENERDI 22 FEBBRAIO 1991 alle ore 10 a Roma
nell'auletta delle Teleconferenze presso il rettorato della "Sapienza"**

COORDINAMENTO NAZIONALE DI TUTTE LE COMPONENTI UNIVERSITARIE

Nella riunione nazionale convocata dall'Assemblea di tutte le componenti dell'università di Palermo é emersa unanime l'esigenza di arrivare al più presto alla formazione di un movimento universitario nazionale che veda unite tutte le categorie per opporsi al progetto di restaurazione dell'università.

L'approvazione della legge sugli ordinamenti didattici rappresenta un ulteriore importante passo nella realizzazione di tale progetto.

Sono ancora in discussione in Parlamento le importanti leggi sull'autonomia, sul diritto allo studio e sul dottorato di ricerca. Inoltre sarà presentato presto un disegno di legge sulla docenza universitaria di cui Ruberti ha recentemente anticipato i contenuti.

Occorre, da un lato, impedire che anche queste leggi (come quella istitutiva del nuovo ministero e quella sugli ordinamenti didattici) costituiscano pezzi della controriforma universitaria che mira a far dipendere sempre più la didattica e la ricerca dagli interessi e dai finanziamenti esterni all'università e a rafforzare il potere di pochi professori ordinari in campo nazionale e locale; dall'altro, ottenere la modifica delle leggi già approvate

L'elezione del Cun che sarà presto indetta, vedrà chiamate a votare tutte le componenti universitarie. Professori e ricercatori, in collegio unico, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, ciascuno separatamente, dovranno scegliere i loro rappresentanti e questa scadenza costituirà anche un momento di verifica della consistenza di un movimento alternativo al progetto Ruberti.

Negli atenei, dopo la pubblicazione nella G.U. delle aree scientifico-disciplinari per il Cnst, é possibile eleggere il senato accademico integrato che potrà rifondare gli organismi di ogni ateneo, determinandone compiti e composizione. Anche per il senato accademico integrato saranno chiamate a votare tutte le categorie. E' necessario riuscire a realizzare una rifondazione degli atenei che preveda la partecipazione paritetica di tutte le componenti negli organismi centrali e di tutti i professori e di tutti i ricercatori nelle strutture didattiche alle quali devono partecipare gli studenti nella misura di almeno il 30% dei membri di diritto.

In tutti gli atenei, come sta avvenendo in quello di Palermo, é necessario realizzare momenti di confronto e di iniziativa intercategoriale e costruire forme stabili di coordinamento.

Occorre realizzare presto l'unità tra le categorie negli atenei per giungere ad una analoga unità a livello nazionale.

In questa direzione, é convocata una seconda riunione del Coordinamento nazionale di tutte le componenti universitarie che si terrà Venerdì 22 febbraio 1991 alle ore 10 a Roma nell'auletta delle Teleconferenze presso il rettorato della "Sapienza".

Coordinamento nazionale di tutte le componenti universitarie riunitosi a Roma il 9 novembre 1990

(si prega di riprodurre questo documento, di affiggerlo e distribuirlo nell'ateneo)

AVANZA LA CONTRORIFORMA DELL'UNIVERSITA'

documento della Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari - Roma 8 novembre 1990

LA LEGGE SUGLI ORDINAMENTI DIDATTICI.

Come previsto, la legge sugli ordinamenti didattici, nel testo di elaborato dalla commissione istruzione del Senato [v. "Università Democratica", agosto-settembre 1990, n. 71, pp. 8-11], è stato definitivamente approvato in pochi minuti dalla commissione cultura della Camera.

Con questa legge si accresce il potere del ristretto gruppo di ordinari che già controlla la gestione delle risorse nazionali dell'università (posti, fondi di ricerca, edilizia, nuovi corsi di laurea, ecc.). Dopo che con la legge sul nuovo è stata istituzionalizzata la conferenza dei rettori (organo "pretoriano" della controriforma universitaria, come ha ampiamente e duramente mostrato durante le agitazioni degli studenti) ed è stato istituito il Cnst (di cui il ministro designa 12 membri su 42), ora, con l'art. 10 degli "ordinamenti", il Cun è ancor più svuotato da ogni reale potere ed è messo sotto la tutela di potenti rettori (almeno 8 membri su 54 membri).

La presenza dei ricercatori e degli associati nel Cun sarà determinata successivamente da Ruberti ed è facile prevedere che Ruberti, con l'avallo delle commissioni parlamentari competenti, vorrà ripetere quanto fatto per il Cnst dove l'indicazione della legge che prevedeva di "assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti" è stata tradotta nell'assicurare agli ordinari una presenza più che doppia di quella dei ricercatori.

Con la stessa legge (art. 12), pur rifiutando ai ricercatori il pieno ed esplicito riconoscimento del ruolo docente, si prevedono per essi nuovi compiti, tra cui la possibilità di attribuzione di supplenze e affidamenti di corsi, che, complessivamente, migliorano il ruolo, anche se c'è il rischio che si tenti di dividere la categoria. Per impedire ciò e per evitare che quanto ottenuto diventi il massimo, come Ruberti si propone nella sua proposta di "riforma" della docenza universitaria [v. "Università Democratica", agosto-settembre 1990, n. 71, p. 14], occorre intensificare la lotta per il pieno riconoscimento del ruolo docente.

Con la stessa legge si mantiene la separazione tra le fasce docenti anche per le questioni riguardanti i possibili provvedimenti disciplinari (comma 9 dell'art. 10): solo gli ordinari possono giudicare i loro pari, gli associati devono essere giudicati anche dai loro "superiori" (gli ordinari) e i ricercatori anche dai loro "superiori" (ordinari e associati). L'unica novità positiva consiste nel fatto che, per i giudizi riguardanti i ricercatori, è ora prevista la presenza di ricercatori nella corte di disciplina;

Con l'art. 16 si aumenta la dipendenza dell'università dai finanziamenti esterni e si incentiva l'aumento delle tasse degli studenti: attraverso anche queste risorse, infatti, gli atenei potranno istituire nuovi corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

LA "RIFORMA" DELLA DOCENZA.

Tra gli obiettivi del progetto di restaurazione dell'università vi è quello di rafforzare gli attuali meccanismi di reclutamento e di avanzamento della carriera per la docenza universitaria.

In questa direzione va il progetto di "riforma" della docenza (la cui sostanza è condivisa dai sindacati) che consolida gli attuali meccanismi concorsuali, assicurandone il controllo ai gruppi dominanti nei vari raggruppamenti.

I FONDI 40%.

Nella direzione di una forte gerarchizzazione della docenza universitaria va la recente "lettera ministeriale" sui gruppi di ricerca 40% che, contro il buon senso e la prassi di 10 anni, impedisce ai ricercatori e associati di coordinare i gruppi nazionali, agli stessi di essere responsabili di unità operative in presenza di "superiori in grado" e l'aggregazione di docenti-ricercatori di diversi atenei in una stessa unità operativa. Su questa questione Ruberti, invece di ritirare la lettera-circolare, nell'incontro con la commissione ricerca del Cun, ha sostenuto di non essersi accorto che la sua circolare imponeva la gerarchia anche per i gruppi locali ed ha promesso di dare indicazioni agli uffici di non cestinare le domande di finanziamento non in regola con la sua circolare pur sapendo che, a causa della sua circolare, poche o nulle sono tali domande.

LA LEGGE SULL'AUTONOMIA.

Il progetto di restaurazione riguarda anche l'organizzazione e la gestione degli atenei. Con l'art. 8 della legge sulla "autonomia" [v. "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5] si vuole ripristinare il ruolo centrale dei consigli di facoltà a discapito dei consigli di corso di laurea, si vuole conservare l'elettorato passivo agli ordinari e si ribadisce la marginalità della partecipazione dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella gestione in tutti gli organismi dell'ateneo.

Con l'art. 10 [v. a p. 5] si prevede un organismo di rappresentanza degli studenti (senato degli studenti) che diventerà occasione e sede di quel modo "normale" di fare politica universitaria che era stato spazzato via dal movimento del '68, assieme ai "parlamentini" di allora.

In alternativa a questo organico disegno controriformatore, l'Assemblea nazionale dei ricercatori ha da tempo elaborato un progetto articolato per la riforma democratica delle strutture e della docenza universitaria [v. "Università Democratica", agosto-settembre 1990, n. 71, pp. 4-7]. I contenuti di questa proposta sono in buona misura gli stessi di quelli elaborati dal movimento degli studenti e sono condivisi da diversi associati, da ordinari e da appartenenti al personale tecnico-amministrativo.

In particolare, nel breve periodo, occorre:

1. ottenere che i 30 membri del Cun eletti da professori e ricercatori siano 10 ordinari, 10 associati e 10 ricercatori e assistenti;
2. nella riforma della docenza si preveda l'organico unico (che deve essere portato ad almeno 60.000 unità) articolato in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con uguali mansioni e paritica rappresentanza in tutti gli organismi universitari. Il passaggio da una fascia all'altra deve avvenire per giudizio di idoneità senza limitazione di posti e deve essere abolito il periodo di straordinariato per chi proviene da un'altra fascia della docenza. Il reclutamento dei ricercatori deve avvenire con concorsi e commissioni nazionali di cui devono far parte anche i ricercatori confermati. I membri delle commissioni per i giudizi e per il concorso a ricercatore devono essere sorteggiati tra gli appartenenti ai relativi raggruppamenti. Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno.

Di fronte al progetto marciante di controriforma dell'università occorre unire e ampliare le forze per bloccarlo e, comunque, per avviare un opposto processo di reale e profonda democratizzazione dell'università.

Per questo si ritiene necessario arrivare a forme di aggregazione (nei contenuti e nelle iniziative) nazionale tra tutte le categorie universitarie (compresi gli ordinari, la stragrande maggioranza dei quali viene ancor più emarginata dalla ristrutturazione del potere in corso).

L'unità tra tutte le forze che vogliono la trasformazione democratica dell'università e ne vogliono difendere il carattere pubblico e autonomo dagli interessi e dai finanziamenti esterni è sempre più urgente.

Infatti, negli atenei, dopo che sono stati pubblicati sulla G.U. i raggruppamenti scientifico-disciplinari per l'elezione del Cnst, è possibile eleggere i senati accademici integrati per cui voteranno tutte le categorie. E' necessario una azione coordinata e compatta tra tutte le forze che vogliono superare le facoltà e vogliono la presenza paritetica di tutte le categorie negli organismi di ateneo e la presenza nelle strutture didattiche di tutti i ricercatori e degli studenti nella misura di almeno il 30% dei membri di diritto. Inoltre è necessario che all'elezione del rettore partecipino tutti i professori e tutti i ricercatori e gli studenti nella misura di almeno il 30% della somma di queste categorie.

Per la prossima elezione del Cun "rinnovato" è necessaria una piattaforma e una azione coordinata tra tutte le categorie (compresi gli studenti e il personale tecnico-amministrativo che per la prima sono chiamati a votare direttamente). In particolare sarà necessaria una stretta unità tra professori e ricercatori che costituiranno un collegio elettorale unico, così come è previsto per il Cnst.

Il coordinamento nazionale di tutte le categorie universitarie, convocato per venerdì 22 febbraio 1991 a Roma alle ore 10 nell'aula delle Teleconferenze nel rettorato della "Sapienza", è una occasione per raggiungere la necessaria unità.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari aderisce a questa iniziativa ed invita i ricercatori dei vari atenei a promuovere assieme alle altre categorie riunioni per elaborare proposte da portare alla riunione di coordinamento nazionale.

Per VENERDI 25 GENNAIO 1991 alle ore 10 a Roma a Geologia è convocata la

SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

per discutere su:

- a. valutazione della situazione nazionale ed eventuali iniziative di lotta;
- b. prossime elezioni del Cnst; del Cun e dei comitati consultivi del Cun (40%): scelta dei candidati e rapporto con ordinari e associati.

Alla riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.

GLI ARTICOLI 9-13 DELLA LEGGE SULL'AUTONOMIA

Riportiamo il testo del secondo comma dell'art. 8 bis e dei successivi articoli fino al 13 della legge sull'autonomia approvati, in sede referente, dalla commissione istruzione del Senato.

Il testo dei primi 6 articoli è stato riportato in "Università Democratica", maggio 1990, n. 68, pp. 5-6; il testo dell'art. 7 in "Università Democratica", giugno 1990, n. 69, p. 8; il testo dell'art. 8 e del primo comma dell'art. 8 bis in "Università Democratica", luglio 1990, n. 70, p. 5.

Si ricorda che il disegno di legge governativo sull'autonomia contiene 24 articoli.

Art. 8-bis (Disposizione particolare)

1.
2. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni dallo stesso previste, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

Art. 9 (Personale)

1. Le funzioni del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", in materia di personale docente e ricercatore sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento di cui all'articolo 20 e i trasferimenti ad altra sede dei professori.
2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica, che comprende i posti di professore ordinario, di professore associato, di ricercatore, di personale dirigente, tecnico ed amministrativo attribuiti all'ateneo.
3. Le università, in sede di predisposizione dei propri programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario.
4. Con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, è determinata la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo e di quello dirigente, nella quale è inquadrato il personale dipendente. Con regolamento di ateneo possono essere dettate norme particolari per il personale dipendente di cui al precedente comma, ad eccezione dei dirigenti, per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, in materia di stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Le delibere in materia di personale che comportino l'istituzione o l'incremento di posti nella dotazione organica di cui al comma 4 sono adottate sulla base di relazioni tecniche, che ne costituiscono parte integrante, concernenti la copertura delle relative spese con risorse finanziarie proprie. Dette delibere sono adottate entro il limite del contingente unico nazionale corrispondente alla dotazione organica indicata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contingente può essere modificato in sede di approvazione del piano di sviluppo delle università, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245. Le università possono comunque, nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti dei singoli profili professionali.
6. I posti relativi al personale di cui al comma 4 sono coperti, per ciascuna sede, con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.
7. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente superiore dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
8. Le università possono prevedere, con oneri a carico del proprio bilancio, l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, di importo comunque non superiore alla metà dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.
9. Le università provvedono all'aggiornamento e al perfezionamento professionale del personale tecnico e amministrativo.

Art. 10 (Organi di rappresentanza degli studenti)

1. Ogni università istituisce con funzioni

consultive un senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

1-bis. Sono inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti, lo schema del regolamento degli studenti, nonché gli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di:
a) ordinamenti didattici;
b) organizzazione delle attività didattiche;
c) attuazione del diritto allo studio;
d) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari.

1-ter. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie di cui al comma 1-bis. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

1-quater. Il senato degli studenti adotta, e il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano, le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative.

1-quinquies. Il rettore ed il preside sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle decisioni assunte dal senato accademico ai sensi del precedente comma (o dei precedenti commi).

2. Il senato degli studenti è composto da un numero di membri non superiore a quindici per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a trenta per le altre.

Art. 10-bis (Comitato per le pari opportunità)

1. Lo statuto fissa l'istituzione di un comitato per le pari opportunità, che opera per attuare e promuovere i principi di parità.

Art. 11 (Autonomia finanziaria)

1. Al fine di adeguare l'autonomia finanziaria delle università alle disposizioni della presente legge, il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

"2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

a) al personale docente e ricercatore;
b) al personale non docente;
c) al funzionamento delle università;
d) all'edilizia universitaria in conformità alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 8;
e) alla ricerca scientifica universitaria.

2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 12 (Raccordi tra Ministero e università)

Commi 1-6: soppressi.
Commi 7 e 8: accantonati

Art. 13 (Norme sulla programmazione universitaria)

Soppresso.

L'APPROVAZIONE ALLA CAMERA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

Gli emendamenti presentati dall'on. Tamino (Verde Arcobaleno) sono stati proposti dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 30 ottobre 1990, ore 17,15. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Proposta di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica) (90-381-1484-1781-3507-B). (Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Giancarlo TESINI (DC), illustrando le modifiche apportate dal Senato al testo unificato approvato dalla Commissione Cultura della Camera, osserva che esse non stravolgono l'impianto del provvedimento; in particolare, alcune di esse (ad esempio agli articoli 2, 4, 8, 13) sono di carattere formale ed esplicano meglio il senso del testo approvato dalla Camera.

Tra le modifiche più significative introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea anzitutto alcune utili integrazioni apportate all'articolo 3, tra le quali viene prevista la formazione degli insegnanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

All'articolo 6, relativo ai servizi didattici integrativi, è stato poi inserito un limite finanziario, nel senso che le università possono attivare tali servizi solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio; un'innovazione importante è poi contenuta nell'articolo 7 dove è previsto che le scuole dirette a fini speciali confermate rimangono in funzione fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

L'articolo 9, relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario di laurea e di specializzazione, contiene una nuova formulazione che sembra preferibile rispetto al testo originario, mentre nell'articolo 10 le principali modifiche attingono alla composizione del CUN e della Corte di disciplina.

Nell'articolo 11 viene poi previsto e disciplinato il regolamento didattico di ateneo e viene introdotto il sistema dei crediti didattici, mentre l'articolo 12 contiene un'importante modifica relativamente alle modalità di addebiamento dei corsi di laurea.

Le modifiche dell'articolo 15 riguardano essenzialmente una maggiore garanzia esplicita dei professori di ruolo, mentre l'articolo 16, innovando al testo approvato dalla Camera, fa esplicito riferimento anche ai tecnici laureati e, nei commi successivi, disciplina le ulteriori forme di finanziamento di cui possono godere le università.

In conclusione, in considerazione dell'urgenza di una rapida approvazione del provvedimento, pur ritenendo migliorabile in alcuni punti il testo del Senato, raccomanda una sua approvazione senza modifiche.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, stante l'imminenza di votazioni qualificate in Assemblea, non potrà ora proseguire la discussione del provvedimento. Né, d'altra parte, è a questo punto prevedibile che per stasera possa pervenire il prescritto parere della I Commissione. Questa essendo la situazione, intende co-

noscere gli orientamenti della Commissione in ordine all'opportunità di riprendere la seduta al termine dei lavori dell'Assemblea.

Dopo brevi interventi dei deputati Sergio SOAVE (PCI), Luciano GUERZONI (Sin. Ind.) e Adriana POLI BORTONE (MSI/DN), il Presidente Mauro SEPPIA rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta terminò alle 18.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 30 ottobre 1990, ore 20,55. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Bianca GELLI, quindi del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Proposta di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica) (90-381-1484-1781-3507-B). (Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, avendo appreso che diversamente da quanto in precedenza ipotizzato già stasera la Commissione Cultura avrebbe potuto disporre di tutti i prescritti pareri, ed avendo personalmente consultato i rappresentanti dei Gruppi ed il ministro Ruberti, ha ritenuto di convocare ad horas la Commissione per il seguito dell'esame della riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Ricorda altresì che la Commissione ha chiesto ed ottenuto di poter deliberare su questo provvedimento in sede legislativa durante la sessione di bilancio, in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 119 del Regolamento.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI, nel dare atto al relatore di aver svolto una puntuale relazione sulle modifiche introdotte dal Senato, osserva che tali modifiche non stravolgono l'intelaiatura del testo elaborato dalla Camera, bensì si limitano ad integrarlo in alcuni punti, come ad esempio con l'introduzione del regolamento didattico d'ateneo, sollecitato dal Governo stesso, o l'introduzione dei crediti didattici.

Tra le modifiche principali ricorda quella relativa alle scuole dirette a fini speciali, dove è prevalsa la preoccupazione sulla data incerta di approvazione della legge sull'ordinamento post-secondario, ed il nuovo criterio di sdoppiamento dei corsi di laurea, senza dubbio più realistico nella concreta praticabilità.

Auspica in conclusione che il provvedimento possa essere oggi approvato definitivamente, nella consapevolezza che ciò rappresenterebbe un segnale importante proprio all'inizio del nuovo anno accademico.

Nessuno chiedendo di parlare, il Presidente Bianca GELLI avverte che la I Commissione ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 10 si invita la Commissione di merito a chiarire che il rinvio al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia inteso nel senso che tale regolamento è di attuazione della legge;

all'articolo 10 si invita la Commissione di merito a chiarire se il consiglio universitario nazionale attualmente in carica prosegua la sua attività fino alla naturale scadenza del mandato con le modifiche previste dalla legge ovvero debba procedersi ad un rinnovo dello stesso sulla base della nuova normativa;

all'articolo 15 si invita la Commissione di merito a chiarire che i commi 1 e 2 del medesimo fanno fra loro sistema e che il comma 2 debba intendersi, pertanto, come rafforzativo di quanto previsto dal comma 1, e che le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole.

Si passa pertanto all'esame delle modificazioni apportate dal Senato e degli emendamenti ad esse conseguenti.

Il Presidente Bianca GELLI ricorda che l'articolo 1 non è stato modificato.

Il deputato Sergio SOAVE (PCI), intervenendo sull'articolo 2, fa presente che il suo Gruppo ha scelto di non presentare emendamenti non perché non manchino riserve sul testo modificato dal Senato, quanto per il fatto che l'esigenza di varare definitivamente la riforma degli ordinamenti didattici prevale oggi sulla possibilità di mettere a punto un testo migliore.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva gli articoli 2, 3 e 4 nel testo del Senato.

Non essendo stato modificato l'articolo 5, la Commissione approva quindi l'articolo 6, cui non sono stati presentati emendamenti, nel testo del Senato.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che all'articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria.

7. 1.

Tamino.

Il relatore Giancarlo TESINI (DC) invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti per poter consentire una rapida approvazione del testo senza modifiche; altrimenti il suo parere è contrario.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI si associa alle osservazioni del relatore.

Il deputato Gianni TAMINO (Misto) fa presente che gli emendamenti da lui presentati non hanno lo scopo di ostacolare l'approvazione della legge che, pur con numerose riserve, deve poter essere attuata fin dal nuovo anno accademico. Per questo motivo, pur ribadendo le finalità dell'emendamento 7. 1, che mira a reintrodurre il testo della Camera, aderisce all'invito del relatore e ritira il suo emendamento.

Il deputato Sergio SOAVE (PCI), condivide le osservazioni del deputato Tamino in relazione al fatto che il testo della Camera appariva più preciso di quello approvato dal Senato.

La Commissione approva quindi nel testo del Senato gli articoli 7, 8 e 9 cui non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che all'articolo 10 sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 5. 10. 2.

Tamino.

Al comma 9, sopprimere le parole da: La corte si riunisce, fino a: ciascuna delle categorie interessate. 10. 1.

Tamino.

Il deputato Gianni TAMINO (Misto) per le motivazioni già esposte, accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi emendamenti, pur ribadendo la ferma opposizione alla modifica introdotta dal Senato al comma 5.

La Commissione approva quindi nel testo del Senato l'articolo 10 e consecutivamente l'articolo 11, cui non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che all'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, sostituire dalle parole: ogni qualvolta, alle: parole supera 250, con le parole: in presenza di un numero di iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250, calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali e individuali. 12. 1.

Tamino.

Il deputato Gianni TAMINO (Misto) per le motivazioni già esposte aderisce all'invito del relatore e ritira il suo emendamento 12. 1.

La Commissione approva nel testo del Senato gli articoli 12, 13, e 14, cui non sono stati presentati emendamenti.

Avendo il deputato Adriana POLI BORTONE (MSI-DN) chiesto chiarimenti in ordine alla osservazione contenuta nel parere della I Commissione con riferimento all'articolo 15, il ministro dell'università Antonio RUBERTI osserva che la modifica introdotta dal Senato va già nel senso indicato nel parere della Commissione Affari costituzionali.

Il relatore Giancarlo TESINI (DC) concorda con il ministro.

La Commissione approva quindi l'articolo 15 nel testo del Senato.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che all'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere al comma 1, le seguenti parole: I Professori incaricati conservano la funzione e il loro stato giuridico sino all'età pensionabile. 16. 2.

Cafarelli.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: e tenuto conto, fino alla fine. 16. 3.

Tamino.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Resta ferma la disciplina recata dall'articolo 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole che, nella loro unitaria costituzione, in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali. Le già esistenti scuole nei cui organi direttivi sono rappresentate più facoltà possono rilasciare il diploma universitario (DU) e il diploma di specializzazione (DS). All'ordinamento di tali corsi di applicazione le norme indicate all'articolo 9. 16. 1.

Bruni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. I tecnici laureati di ruolo, aventi i requisiti previsti dall'articolo 50, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in soprannumero, a domanda, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari o in quello dei ricercatori confermati, conservando ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. Detta domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

3. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati, in applicazione del disposto di cui sopra, sono soppressi. 16. 01.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

Il deputato Gianni TAMINO (Misto), aderendo all'invito del relatore, ritira il suo emendamento 16. 3; pur ribadendo la finalità e la portata che sono condivise anche dal deputato Sergio SOAVE (PCI).

Essendo stato dichiarato decaduto per carenza del presentatore l'emendamento Casarelli 16. 2, il deputato Giovanni BRUNI (PRI), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 16. 1, dopo averne illustrato le finalità recepite in uno specifico ordine del giorno.

Il deputato Silvia COSTA (DC) si dichiara perplessa sulla modifica introdotta dal Senato all'articolo 16 che, impropriamente, fa riferimento solo ai tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e non invece a tutti i tecnici laureati che hanno svolto attività didattica e scientifica.

Il deputato Sergio SOAVE (PCI), nel condividere le osservazioni del deputato Silvia Costa, auspica che il Governo si impegni a portare a soluzione tale problema.

La Commissione approva quindi l'articolo 16 nel testo del Senato.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (MSI-DN), nel sottolineare l'importanza del suo articolo aggiuntivo 16. 01, di cui illustra le finalità e la portata, per non ostacolare l'approvazione definitiva del provvedimento accoglie l'invito del relatore e ritira il suo articolo aggiuntivo.

La Commissione approva, infine, l'articolo 17 nel testo del Senato.

Il Presidente Mauro SEPIA avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La VII Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del progetto di legge sugli ordinamenti didattici ed in

particolare dell'articolo 16, comma 4,

Impegna il Governo

a farsi interprete presso le Università, nel rispetto della loro autonomia, della necessità di salvaguardare le peculiarità formative di scuole già esistenti come ad esempio la scuola di amministrazione aziendale dell'università di Torino, e al cui funzionamento concorrono più facoltà, mantenendo il loro specifico ordinamento. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/1

Seppia, Bruni, Casati, Soave.

La VII Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del progetto di legge sugli ordinamenti didattici,

impegna il Governo

a farsi carico dell'esigenza di ridefinire, a seguito del riordinamento e dell'aggiornamento dei corsi di laurea e di specializzazione e della attivazione dei nuovi corsi di diploma universitario, la disciplina degli albi professionali e dei relativi profili, in ordine ai quali i diplomi conseguiti con la frequenza ai predetti corsi costituiscono titoli validi di accesso. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/2

Gelli, Poli Bortone, Carelli.

La VII Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del progetto di legge sugli ordinamenti didattici, considerate le esigenze di adeguare i percorsi formativi nel settore delle scienze sociali a quelli in vigore negli altri paesi della CEE e di salvaguardare la necessità di una più elevata qualificazione in relazione al livello delle attività professionali richieste

Impegna il Governo

a farsi promotore della istituzione di uno specifico corso di laurea da articolare anche in più indirizzi tenuto conto dei diversi sbocchi occupazionali e dei profili professionali richiesti nel settore. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/3

Carelli, Casati, Costa Silvia.

La VII Commissione permanente della Camera,

approvando l'articolo 10 della legge sugli ordinamenti didattici dell'Università,

impegna il Governo

a provvedere che nel periodo di tempo necessario a mettere in atto le procedure di elezione e insediamento del CUN riformato, venga assicurata all'organismo in carica e agli attuali comitati consultivi la potestà di espletare le proprie competenze anche per la definizione dei nuovi compiti previsti dalla presente legge. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/4

Soave, Tesini, Guerzoni, Savino, D'Onofrio, Viti.

La VII Commissione permanente della Camera,

considerato che la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole materne e della scuola elementare delle aree in cui sono presenti gruppi linguistici minoritari prevede competenze aggiuntive sia sotto il profilo linguistico e psico-sociolinguistico, sia sotto il profilo culturale,

Impegna il Governo

ad estendere le norme contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari a tutte le minoranze linguistiche esistenti sul territorio italiano. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/5

Fachin Schiavi, Soave, Masini.

La VII Commissione permanente della Camera,

al fine di evitare il rischio che l'attivazione dei nuovi ordinamenti didattici universitari possa dar luogo a dinamiche improprie di proliferazione delle Facoltà,

impegna il Governo,

nella prospettiva di un'applicazione congrua e coerente delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e della riforma degli ordinamenti didattici universitari, a ricomprendere - in ordine all'eventuale incremento delle dotazioni organiche di personale - anche le nuove istituzioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge di riforma degli ordinamenti nell'ambito della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, della precitata legge 7 agosto 1990, n. 245. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/6

Guerzoni, Soave.

La VII Commissione permanente della Camera,

ritenuta l'importanza dell'utilizzazione, ai fini di un'adeguata ed equilibrata attuazione dei nuovi ordinamenti didattici universitari, di tutte le competenze e di tutte le risorse disponibili negli Atenei,

impegna il Governo,

a valutare, in sede di definizione degli strumenti applicativi della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, in particolare per quanto concerne l'attivazione del nuovo corso di laurea per insegnanti delle scuole materne ed elementari, nonché della scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie:

a) i modi più appropriati per la valorizzazione e l'utilizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite, nei diversi Atenei, attraverso i corsi di laurea ad « indirizzo didattico » presenti nelle tabelle vigenti di non poche facoltà e fin qui realizzati;

b) la possibilità che il corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare possa articolarsi in un biennio propedeutico comune e in un biennio di specializzazione per aree disciplinari, eventualmente attivabili anche in facoltà e sedi diverse;

c) l'opportunità che la scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie, che la legge prevede debba articolarsi in più indirizzi disciplinari, possa essere anche separatamente attivata in sedi diverse in relazione ai singoli indirizzi. 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/7

Guerzoni, Soave.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI dichiara di accogliere gli ordini del giorno SEPIA 0/80-581-1484-1781-3507-B/VII/1, GELLI 0/80-581-1484-1781-3507-B/VII/2, SOAVE 0/80-581-1484-1781-3507-B/VII/4, GUERZONI 0/80-581-1484-1781-3507-B/VII/6, e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno CARELLI 0/80-581-1484-1781-3507-B/VII/3, FACHIN SCHIAVI 0/80-581-1484-1781-

3507-B/VII/5 e GUERZONI 0/80-581-1484-1781-3507-B/VII/7.

I presentatori degli ordini del giorno non insistono per la votazione.

Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto finali.

Il Presidente Mauro SEPIA autorizza il deputato Mattioli a rimettere la propria dichiarazione di voto per iscritto, affinché essa sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (MSI/DN) annuncia l'astensione del suo gruppo motivata dal fatto che alcune modifiche introdotte dal Senato non appaiono convincenti: ad esempio l'articolo 4 che prevede impropriamente la facoltà di magistero, gli articoli 6 e 9 nonché l'articolo 10, che prevede una ridotta rappresentanza del CNEL nel CUN e contiene un comma 9 di sapore nettamente corporativo nell'eccezione del termine oggi diffusa.

Si augura inoltre che il Governo si impegni a risolvere quanto prima il problema dello status giuridico dei ricercatori e dei tecnici laureati.

Il deputato Francesco CASATI (DC) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento, esprimendo la soddisfazione per l'approvazione di un'importante legge di riforma che da molti anni sta impegnando la Commissione e rivolgendogli un ringraziamento particolare al relatore per la pazienza con cui ha svolto il proprio incarico.

Tale legge prevede un'offerta formativa più elastica, facendosi carico dei problemi degli studenti; significative a tale riguardo le norme relative all'introduzione del diploma intermedio, del servizio di tutorato e dello sdoppiamento dei corsi.

Nell'osservare particolarmente importante è l'istituzione di un corso di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, si augura che possa essere quanto prima varata una normativa adeguata per i corsi post-secondari.

Il deputato Sergio SOAVE (PCI) annuncia l'astensione del suo gruppo per alcune evidenti lacune del provvedimento, come il non aver previsto un'apposita copertura finanziaria e l'insoddisfacciente composizione del CUN. Ciò nonostante, si deve convenire che tale legge rappresenta un passo importante verso una sostanziale riforma, in materia, per esempio, di ricercatori e di scuole di specializzazione.

Il Senato, nelle sue modifiche, ha tenuto sostanzialmente conto del positivo lavoro svolto dalla Camera; si augura in conclusione che tale provvedimento sia il segno di un definitivo rinnovamento del sistema universitario.

Il deputato Luciano QUERZONI (S.I.) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur esprimendo il rammarico di alcune aspettative non realizzate, tra le quali la non completa serialità tra diploma intermedio e diploma di laurea, il mancato superamento della titolarità della cattedra e la mancata riforma del dottorato di ricerca.

Purtuttavia, tale legge rappresenta un risultato importante che segna un'inversione di tendenza: per la prima volta viene varata in un settore importante una legge di iniziativa parlamentare; viene affrontato il problema della didattica e della mortalità universitaria; viene dato un forte accento alla formazione dei docenti.

Si augura che tale legge possa essere quanto prima completata con l'approvazione degli altri provvedimenti in esame al Parlamento e decisivi per completare il processo di riforma dell'università italiana.

Il deputato Nicola SAVINO (PSI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento che rappresenta una parte fondamentale della riforma dell'università. Se tale legge verrà attuata integralmente, verrà conferito un nuovo impulso al sistema e un nuovo dinamismo culturale ai giovani; in tale prospettiva, si augura che la riforma inaugurata dal provvedimento in esame possa essere presto completata dall'approvazione di altri importanti provvedimenti, primo fra tutti quello relativo al diritto allo studio.

Il deputato Giovanni BRUNI (PRI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo

sul provvedimento che, come da tutti riconosciuto, rappresenta un momento importante nella vita universitaria e che testimonia delle capacità del Parlamento di varare riforme di rilievo attese dal Paese.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI nell'associarsi all'apprezzamento del lavoro svolto con tenacia dal relatore, intende ringraziare tutti i gruppi per il loro apporto all'approvazione del provvedimento che rappresenta un passo importante per preparare il sistema universitario italiano alle tappe dell'unificazione europea dei prossimi anni.

Assicura il suo impegno per risolvere con rapidità il problema del personale che opera nelle università: fa presente di aver già consegnato alle organizzazioni sindacali un documento sui problemi del reclutamento e la trattativa è già in corso; si augura perciò di presentare entro novembre un apposito disegno di legge nel quale, tra l'altro, saranno affrontati i non facili problemi dei tecnici laureati.

Condivide infine il giudizio sull'importanza dell'istituzione di un apposito corso di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari; al riguardo, ha già avviato i contatti necessari con il mi-

nistro della pubblica istruzione.

Il Presidente Mauro SEPPIA coglie l'occasione per ringraziare il relatore e tutti i gruppi per il loro apporto che ha permesso alla Commissione di svolgere un lavoro proficuo e di varare un importante provvedimento in un settore strategico quale è quello dell'università.

La Commissione approva infine, con votazione nominale finale il provvedimento nel testo del Senato.

La seduta termina alle 22,25.

L'INCONTRO TRA RUBERTI E LA COMMISSIONE RICERCA DEL CUN SUL 40%

Lunedì 22 ottobre si è svolto l'incontro, richiesto dal CUN, tra il ministro del MURST e la Commissione 1 dello stesso CUN. La materia e le motivazioni della riunione sono state da noi pubblicate nell'ultima agenzia "Università Democratica" n.71, pag.12), si ricorda semplicemente che al centro della discussione vi era il problema del coordinamento nazionale delle ricerche 40%.

Se dovessimo dare un titolo ad un resoconto della riunione non potrebbe che essere "Delle preoccupazioni e dei principi": preoccupazioni e principi del Ministro, preoccupazioni e principi dei ricercatori, intendendo con ciò non la categoria specifica, ma tutti coloro che svolgono ricerca nell'università. E' evidente che da una parte vi è la difficoltà di conciliare il principio della libertà e dell'autonomia della ricerca con il dettato della legge che essendo improntata, come sempre, sul concetto di centralità gerarchica del professore ordinario, non può che ribadire un meccanismo di privilegi per questa categoria, e dall'altra il problema di chi (associati e ricercatori) vuole svolgere della ricerca e non lo può fare a meno che non corra ad accettare la firma di un ordinario per coprire FORMALMENTE la richiesta di finanziamento.

Al centro l'idea o la filosofia di Ruberti: AUTONOMIA E LIBERTA' DI RICERCA COORDINATA DAGLI ORDINARI.

Non occorre certo il Beccaria per capire che qualcosa non va in termini di diritto in tale accezione concettuale.

Autonomia e libertà di ricerca, come ho voluto ricordare al Ministro, non può che essere: autonomia e libertà di autodeterminazione scientifica e organizzativa del gruppo di ricerca.

Tutto ciò che nega tale principio, in nome di una tutela della serietà scientifica, e di fatto antiscientifico e si pone solo nella sfera delle scelte politiche di gestione dell'università. Su questo argomento Ruberti ha dichiarato la disponibilità alla discussione per una modifica della legge attuale, mantenendo comunque le sue "preoccupazioni" ed invitando la commissione a "riflettere".

I risultati pratici dell'incontro sono stati che per quest'anno si continui nella prassi corrente, cioè saranno finanziati comunque tutte le ricerche approvate dai comitati CUN indipendentemente dalla qualifica del coordinatore centrale, e per il futuro il Ministro ha incaricato la Commissione 1 ed il CUN di predisporre una proposta organica.

Vogliamo azzardare un'ipotesi?

Alla prossima circolare, pardon nota ministeriale, di ottobre 1991, allora!

M. GRANDI

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

UNA LETTERA DELLA SI E DEL PCI DEL SENATO AL DIRETTORE DELLA RIVISTA MINISTERIALE

Questa lettera è compresa nel fascicolo "Lettera sull'università" a cura dei senatori Vesentini e Callari Galli che contiene i resoconti delle sedute della commissione istruzione del Senato sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio. L'intenzione è quella di stampare una "Lettera" ogni trimestre. Ci auguriamo che tali "Lettere" abbiano come destinatari anche i "non addetti ai lavori".

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 18 ottobre 1990

Prof. Claudio Gori Giorgi
Direttore responsabile di UR
Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e
Tecnologica

- ROMA -

Uno dei propositi della rivista da Lei diretta sembra essere quello di informare coloro che lavorano nel mondo dell'università e della ricerca sull'attività parlamentare che riguarda questi settori. A nostro avviso il quadro offerto distorce profondamente la realtà del dibattito parlamentare.

Qualche esempio.

Nel numero 2, anno I, febbraio 1990, a proposito della "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", la cronaca del dibattito è riassunta così: "l'esame è quindi ripreso in sede legislativa presso la VII Commissione con la presentazione di alcuni emendamenti da parte del relatore". Nessun cenno sugli emendamenti presentati dall'opposizione, alcuni dei quali sono stati accolti, e molti hanno influenzato le scelte finali, come risulta chiaramente dagli atti parlamentari.

Nel numero 3, anno I, marzo 1970 della stessa rivista, a proposito del DDL "Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari" si scrive: "Gli emendamenti presentati dai senatori della maggioranza sono stati esaminati dalle Commissioni I e V in sede consultiva". In realtà, un emendamento dell'opposizione ha aperto la strada alla nuova stesura della legge, che, pur essendo insoddisfacente, è migliore del testo originario.

Un esempio ancora più clamoroso è quello relativo alla legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca, come appare nel n.6, anno I, giugno 1990. E' scorretto che l'unica legge qui citata sia quella governativa, DDL 1935, mentre è noto a tutti che la Commissione lavora su più disegni di legge presentati dai diversi gruppi. A proposito dell'art. 8, la sua rivista scrive: "Sono stati presentati dal Governo vari emendamenti, volti soprattutto a garantire un'adeguata rappresentanza e partecipazione degli studenti alle deliberazioni del senato accademico relative alla programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, e al coordinamento delle attività didattiche." "Il Ministro ha presentato, tra gli altri, un emendamento che stabilisce per la prima volta nel nostro ordinamento la loro partecipazione anche all'elezione dei presidi di facoltà, ed altri che ampliano la presenza studentesca negli organi collegiali." "Tutti gli emendamenti governativi sono stati valutati positivamente dalla Commissione che, nell'ultima seduta del mese, ha approvato l'art. 8 nel testo emendato".

Come risulta dai resoconti parlamentari, l'opposizione ha presentato sull'art. 8 molti emendamenti; il dibattito è stato vivace e al termine tutta l'opposizione ha votato contro l'articolo.

Provvederemo a diffondere nel mondo accademico e fra le organizzazioni studentesche un'informazione più ampia su ciò che avviene nel Senato della Repubblica. Invieremo anche a lei questo materiale, augurandoci che possa essere utile per trasformare la Sua rivista da una "velina" ministeriale ad uno strumento democratico di informazione.

Cordiali saluti

Sen. Edoardo Vesentini

Sen. Matilde Callari Galli